



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/36 DEL 30.9.2014

Oggetto: **Legge regionale 23 settembre 2014, n. 17. Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale. Indirizzo attuativo per la proroga dei contratti. U.P.B.-S06.06.004 Fondo Regionale per l'occupazione. Euro 1.300.000 per l'anno 2014 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016.**

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale rappresenta la necessità di dare attuazione alla norma prevista dalla legge regionale 23 settembre 2014, n. 17, che autorizza a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25.

L'Assessore riferisce che, come indicato anche nella deliberazione della Giunta regionale n. 32/1 del 7.8.2014, la proroga dei contratti di lavoro subordinato del personale di cui alle ex misure 3.1, 3.4 e 3.10 del P.O.R. Sardegna 2000 – 2006, in scadenza il 30 settembre 2014, nelle more della riforma dei servizi e delle politiche del lavoro, rappresenta un passaggio indispensabile sia per consentire il regolare funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale, sia per porre in essere misure per il superamento del precariato del personale.

A questo proposito l'Assessore ricorda che tali organismi costituiscono una componente essenziale per la realizzazione del Programma Garanzia Giovani nel territorio regionale.

Viste le necessità e il superiore interesse legato a tale programma dell'Amministrazione, l'Assessore precisa che già nella deliberazione n. 32/1 del 7 agosto 2014 era stato inserito uno specifico rinvio a quanto disposto dall'art. 4, comma 9 bis, della legge n. 125/2013 (conversione del D.L. n. 101/2013) nella quale il legislatore nazionale prevede una specifica facoltà di deroga ai limiti finanziari previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge n. 122/2010.

Tale deroga fa riferimento alla proroga di rapporti a tempo determinato stipulati dalle regioni a



Statuto speciale e dagli enti territoriali.

La legge regionale n. 17/2014 ha definito, al proposito specifiche risorse di copertura.

L'Assessore ricorda inoltre che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 36/16 del 16.9.2014, ha prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia regionale per il lavoro al Dott. Massimo Temussi, chiamandolo a gestire, tra l'altro, la proroga dei 318 contratti di lavoro del personale già citato.

Al riguardo la legge regionale 23 settembre 2014, n. 17, all'art. 1, comma 2, prevede che i suddetti contratti possono essere prorogati fino al limite massimo di durata di tre anni, come indicato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Considerato tuttavia che l'entrata in vigore della legge regionale 23 settembre 2014, n. 17 è successiva rispetto all'adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 36/16 del 16.9.2014, si rende necessario integrare e specificare ulteriormente il mandato conferito al Dott. Massimo Temussi, con riferimento ai termini per la proroga dei contratti.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ravvisa pertanto la necessità di incaricare il Dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario straordinario dell'Agenzia regionale per il lavoro, di prorogare i contratti per la durata massima consentita dalla normativa, e precisamente fino al 30 agosto 2016. In tal modo l'Amministrazione regionale potrà disporre di un congruo lasso di tempo per predisporre una riforma organica dei servizi per il lavoro e per adottare idonee misure per il superamento del precariato del personale, garantendo parimenti il regolare funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale.

Tali misure, secondo quanto chiaramente già espresso dalla Giunta con la propria deliberazione n. 32/1 del 7.8.2014, e poi programmaticamente enunciato dalla stessa L.R. n. 17/2014, al comma 3 dell'articolo 1, dovranno essere adottate nel solco tracciato del D.L. n. 101/2013 il quale definisce adeguate procedure per il superamento del precariato dei lavoratori dei servizi per l'impiego, offrendo idonei strumenti per la valorizzazione, con misure ragionevolmente diverse, della professionalità maturata dal personale in passato titolare, rispettivamente, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di collaborazioni coordinate e continuative presso le Province, i Comuni e l'Agenzia di Sviluppo Locale, e da circa un anno interamente contrattualizzato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con l'Agenzia regionale.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ritiene che



la proroga dei contratti a termine fino al limite massimo consentito (36 mesi) sia necessaria e congrua rispetto alla complessità amministrativa delle valutazioni e delle procedure che dovranno essere poste in essere per avviare, condurre e ultimare i percorsi contemplati dalla legge nazionale e regionale necessari al superamento del precariato del personale attualmente in forza presso l'Agenda regionale per il lavoro.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

constatato che il Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame;

preso atto che la Direzione generale dell'Organizzazione e del personale ha formalmente comunicato al Commissario Straordinario dell'Agenda i dati raccolti dai propri uffici necessari alla verifica dei limiti numerici richiamati dal comma 4 dell'articolo 1 della L.R. n. 17/2014 in riferimento all'Amministrazione regionale nel suo complesso;

dato atto che, per quanto concerne in particolare il rispetto dei vincoli finanziari, si rinvia a quanto disposto dall'art. 4, comma 9 bis, della legge n. 125/2013 (conversione del D.L. n. 101/2013) nella quale il legislatore nazionale prevede una specifica facoltà di deroga ai limiti finanziari previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge n. 122/2010;

dato altresì atto che, trattandosi di proroghe di contratti già in essere non si viene comunque a determinare alcun incremento della spesa sostenuta per il personale rispetto all'anno precedente;

ritenuto che la piena attuazione della L.R. n. 17/2014, e quindi la proroga dei contratti in essere fino al limite temporale massimo consentito, rappresenta una scelta prioritaria ai fini della realizzazione della propria strategia di politiche del lavoro (in primo luogo riforma dei servizi per il lavoro e Programma Garanzia Giovani)

DELIBERA

- di incaricare, ad integrazione ed ulteriore specificazione del mandato conferito con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/16 del 16.9.2014, il Dott. Massimo Temussi in qualità di Commissario straordinario dell'Agenda regionale per il lavoro, di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25, fino al 30 agosto 2016;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/36
DEL 30.9.2014

- di imputare la spesa ulteriore di euro 1.300.000 per l'anno 2014 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sull'U.P.B. S06.06.004. Fondo regionale per l'occupazione.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru